

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: affidamento in concessione dell'area camper del Comune di Loano periodo 01/06/2023 – 31/05/2033

CIG: 972550087C

1. PREMESSE

Con deliberazione di Consiglio comunale n° 4 del 14/03/2023 è stata approvata la relazione ex art.14 d.lgs 23 dicembre 2022 n. 201 e determinazione dirigenziale n° 260 del 22/03/2023 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento e la progettazione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 23 d.lgs 50/2016.

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata "SINTEL", di proprietà di Aria S.p.A. di Regione Lombardia, alla quale il Comune di Loano ha aderito per l'espletamento delle gare in forma telematica.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Marta Gargiulo dirigente Area 2.

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito *Disciplinare*), unitamente al bando di gara di cui costituisce parte integrante, ed al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (di seguito *Capitolato*), definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della gara.

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 30 aprile 2023 ore 23:59

2. PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", alla quale il Comune di Loano ha aderito per l'espletamento delle gare in forma telematica ed al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it>.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*", ai Manuali d'uso per gli Operatori Economici ed alle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti <https://www.ariaspa.it>, nella sezione *Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici"*.

Per richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL occorre contattare il Contact Center di ARIA S.p.A. scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

L'offerta e la documentazione di gara dovranno pervenire, esclusivamente, con le modalità telematiche previste dalla piattaforma e non verranno ammesse modalità differenti per la loro consegna.

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico dovrà registrarsi alla predetta piattaforma informatica.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza dei concorrenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara e a quanto previsto nei documenti riportanti le prescrizioni tecnico-informatiche per il funzionamento della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

3. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica idonea. In ogni caso è indispensabile disporre di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessioni internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare sulla Piattaforma. Avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di "*firma digitale*", in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005). E' indispensabile che l'operatore economico sia dotato di una casella di *posta elettronica certificata* (PEC).

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutti i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo internet: <http://www.sintel.regione.lombardia.it> e sul sito del Comune di Loano nella sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo: <https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici>

di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/.

Costituiscono documentazione di gara:

- bando di gara
- disciplinare
- capitolato
- relazione ex art. 14 d.lgs 201/2022
- istanza di partecipazione
- privacy
- DGUE
- dichiarazioni integrative
- patto di legalità
- dichiarazioni sostitutive
- documentazione relativa ad avvalimento o consorzio
- modello offerta tecnica
- modello piano economico-finanziario da allegare all'offerta economica
- modello offerta economica
- contributo Anac
- Passoe

5. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sui documenti di gara o informazioni relative alla presente procedura di gara esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sintel all'indirizzo internet: <http://www.sintel.regione.lombardia.it>.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (sino al 20/04/2023). Tutte le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del codice dei contrattipubblici (sino al 26/04/2023).

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno pubblicate in forma anonima sul portale telematico e sul sito internet comunale.

Non saranno ammesse richieste di chiarimenti formulate in altre forme (es. *mail*, *pec*, *telefono*, ecc.) rispetto a quella prescritta della piattaforma telematica.

6. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo di PEC ai fini delle comunicazioni obbligatorie da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 76, del D.Lgs. n. 50/2016, commi 5 e 6.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resesul-la piattaforma telematica attraverso l'utilizzo della funzione "Comunicazioni".

Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo della suddettaforma di comunicazione dovranno essere segnalate tempestivamente dal concorrente a questa stazione appaltante; diversamente questa stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche se formalmente non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatarario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. OGGETTO E DURATA

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area camper di proprietà del Comune di Loano sita fra via Montocchio e via Fornaci.

Il contratto avrà la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza presunta dal 01/06/2023 e scadenza al 31/05/2033

8. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo complessivo presunto della concessione ammonta ad euro 996.000 (novecentonovantaseimila/00) iva esclusa.

L'offerta dovrà essere presentata sul canone annuo a rialzo della concessione come risultante dal piano economico finanziario allegato (euro 12.000 -dodicimila/00 Iva esclusa).

L'importo degli oneri per i rischi da interferenze è pari a zero.

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016, in forma singola o associata, che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso dei requisiti di partecipazione di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale prescritti nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, fermo restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono ammessi operatori economici residenti in altri Stati membri dell'UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del D.Lgs. n. 50/2016.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale (art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016).

In alternativa, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

E' vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. L'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato articolo 80, commi 1 e 2, deve riguardare tutti i soggetti indicati nell'articolo medesimo al comma 3.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ulteriori requisiti generali consistono nell'assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); nell'assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; nell'assenza di irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17 Legge n° 68/1999; nell'assenza di posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità nei confronti del Comune di Loano.

11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti successivi.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce i documenti direttamente dall'operatore economico concorrente, attraverso il sistema FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022 ed ai sensi dell'art. 81, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente per attività simili a quelle oggetto della presente procedura di gara o iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'albo delle cooperative sociali.

Possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 71 d.lgs 59 del 2010 richiamato dagli artt 12 e 13 della legge regionale 1 del 2007 e non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 RD 18.06.1931 n. 773 (TULPS).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta una dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito vengono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a. possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo in corso di validità;
- b. possesso di idonea dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, dalla quale risulti, dalle informazioni in loro possesso, l'idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati in sede di offerta, è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione della seguente documentazione:

- per il requisito di cui alla precedente lettera a): mediante produzione di copia della polizza assicurativa sottoscritta;
- per il requisito di cui alla precedente lettera b): mediante produzione di copia della dichiarazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c. aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2020,2021,2022), almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE costituendo/constituito;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti della copertura assicurativa (lett. a) e della dichiarazione di idoneità economica-finanziaria (lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Il requisito dello svolgimento negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo (lett. c) deve essere soddisfatto dalla mandataria/capogruppo deve possederlo in misura maggioritaria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio o all'albo delle cooperative sociali deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al costituendo raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avvalimento non è consentito per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità aziendale comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione della concessione le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione della qualità.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione, in originale o in copia conforme, il "contratto di avvalimento" nel quale sono specificati nel dettaglio i requisiti economico-finanziarie tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, a pena di nullità.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente oppure che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. n. 50/2016, se l'impresa ausiliaria soddisfa i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80, del citato decreto legislativo.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi un pertinente criterio di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando un termine perentorio per la presentazione dei documenti da parte della nuova ausiliaria, pena l'esclusione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse aziendali messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si evidenzia che la stazione appaltante procede in corso d'esecuzione con le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 89, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

13. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio in considerazione della particolarità dell'attività richiesta al concessionario.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da altro soggetto riconducibile al concorrente in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

A tal fine i concorrenti devono fare richiesta di sopralluogo indicando il nominativo del soggetto che rappresenta l'operatore economico partecipante con i riferimenti di recapito.

La data di sopralluogo dovrà essere concordata con l'ufficio SERVIZI ACQUISTI del Comune di Loano a mezzo mail indirizzata a: acquisti@comuneloano.it con richiesta da inoltrarsi entro il 14/04/2023 ed effettuazione entro il 28/04/2023 ore 12:00.

La stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del codice dei contratti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, all'effettuazione del pagamento del contributo a favore dell'ANAC per l'importo di **€ 80,00** ai sensi della delibera dell'ANAC n. 1121 del 29/12/2020, secondo le modalità di pagamento pubblicate sul portale dell'Autorità Anticorruzione. L'effettuazione del pagamento dovrà essere documentata in sede di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE/AVCPASS. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata con il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza di presentazione dell'offerta.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione amministrativa relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Sintel di Aria di Regione Lombardia cui il Comune di Loano ha aderito all'indirizzo: <http://www.sintel.regione.lombardia.it>.

Non saranno considerate valide le offerte e la relativa documentazione a corredo presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara (né in forma cartacea né attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici come PEC, ecc.).

L'offerta, le dichiarazioni sostitutive, il DGUE, la domanda di partecipazione e, ove richiesto, anche ulteriori documenti, devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47, del D.P.R. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

La piattaforma telematica prevede la predisposizione delle seguenti buste telematiche:

- BUSTA - Documentazione Amministrativa;
- BUSTA - Offerta Tecnica;
- BUSTA - Offerta Economica.

Le suddette BUSTE, contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono pervenire sulla piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del 30/04/2023, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta telematica - Documentazione Amministrativa si applica il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50/2016.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del codice dei contratti pubblici, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara non siano ancora concluse, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata nella richiesta e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza entrambi in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma informatica, nella BUSTA Amministrativa, la seguente documentazione:

1. Istanza di partecipazione (ed eventuale procura) corredata da documento di identità del sottoscrittore
2. Privacy
3. DGUE
4. Dichiarazione integrativa
5. Patto di legalità
6. Dichiarazione sostitutiva
7. Eventuale attestazione avvenuto sopralluogo
8. Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
9. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
10. PASSOE
11. Eventuale documentazione relativa ad avvalimento o consorzio
12. Cauzione provvisoria

17.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura (modello allegato)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla presente documentazione di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, partita Iva, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. *se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio *@e.bollo* dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT73J0845049430000000831469 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema *@e. bollo* ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligato-

riamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2 Privacy (modello allegato)

Documento della privacy in allegato sottoscritto digitalmente.

17.3 Documento di gara unico europeo (dgue) (modello allegato)

Il concorrente compila il DGUE di cui al modello allegato. Il medesimo presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE è sottoscritto con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

17.4 e 6 Dichiarazioni integrative e sostitutive (modello allegato)

Il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000, dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui alle lettere *f-bis*), *f-ter*), *c*), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), del comma 5, dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza* etc.) dei soggetti obbligati di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (se non già forniti nel DGUE);
- di non partecipare alla presente gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di Legalità, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Loano reperibile sul sito internet dell'ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- (nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) gli estremi del prov-

vedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

17.5 Privacy

Inserire nella busta amministrativa il modello della privacy debitamente sottoscritto.

17.7 Attestazione di avvenuto sopralluogo

Inserire nella busta amministrativa l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Ufficio acquisti del Comune di Loano ex art. 13 del presente disciplinare.

17.8 - 9 - 10. Contributo Anac, dichiarazioni bancarie e PassoE

Inserire nella busta amministrativa, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato Anac ex art. 14 del presente disciplinare, idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 dalle quali risulti l'idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni derivanti dall'aggiudicazione del contratto ed ulteriore dichiarazione dalla quale si evinca il fatturato globale di impresa negli ultimi tre anni pari almeno all'importo posto a base di gara e la ricevuta del PassoE attestante l'avvenuta registrazione al sistema FVOE -Anac.

17.11 Documentazione in caso di avvalimento o consorzio

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria
2. la Dichiarazione di avvalimento
3. il Contratto di avvalimento
4. il PASSOE dell'ausiliaria (nel PASSOE unico del concorrente va riportato anche l'ausiliaria).

Documentazione ulteriore per i soggetti associati/consorzi

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (notaio);
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggettodesignato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

1.2 Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.12 Cauzione provvisoria

Inserire nella busta amministrativa, la cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (in caso di riduzione dell'importo corredata dalle relative certificazioni o idonee dichiarazioni) e se non contenuta nella cauzione provvisoria, una dichiarazione contenente

l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, in formato elettronico firmato digitalmente.

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, per un importo complessivo di euro 19.920,00 pari al 2% dell'importo complessivo della concessione, IVA esclusa a favore del Comune di Loano.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria deve essere fornita, preferibilmente, con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) in caso di partecipazione congiunta, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno, ove rilasciata dal medesimo garante, a rilasciare la garanzia definitiva a favore del Comune di Loano (SV).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o con copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 la cui conformità all'originale dovrà esser attestata da Pubblico Ufficiale mediante apposizione di firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o il GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la certificazione sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

E', altresì, sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile ed è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA (QUALORA NON CONTENUTO NELLA CAUZIONE PROVVISORIA)

Qualora non contenuta nella cauzione provvisoria, è richiesta ai concorrenti una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a favore del Comune di Loano, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

A. in caso di R.T.I. Costituito, dalla impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;

B. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande che devono essere singolarmente citate;

C. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;

D. in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;

E. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

18. OFFERTA TECNICA

La BUSTA telematica - Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. una relazione tecnica dei servizi offerti secondo il modello allegato, costituita da un elaborato non superiore a 25 pagine (50 facciate) interlinea 1,5 ivi compresi gli elaborati grafici, con carattere Arial 11.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica di gara deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti “*già costituito*”, l'offerta è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti “*non ancora costituito*” l'offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario.

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Avvertenza

- Nella documentazione contenuta nella Busta - Offerta tecnica NON dovranno essere presenti dati o informazioni di tipo “economico” tali da far rendere conoscibile l'offerta economica presentata dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara.
- La mancata presentazione dell'Offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara e non potrà essere invocato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Accesso agli atti

Il concorrente allega una dichiarazione sottoscritta contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

A tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente “oscurata” nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art.3 del D.P.R. n. 184/2006 in materia di accesso agli atti e con le specificazioni addotte da parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

19. OFFERTA ECONOMICA

Nella BUSTA telematica - Offerta economica il concorrente deve inserire l'Offerta economica, a pena di esclusione.

19.1) L'Offerta economica, predisposta compilando il modello allegato, deve indicare, a pena di esclusione, il seguente valore:

- a. canone annuo offerto a rialzo, rispetto al canone posto a base di gara (euro 12.000 -dodicimila), *espresso in cifre ed in lettere*;
- b. la stima dei costi sicurezza aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, *espresso in cifre ed in lettere*;
- c. la stima dei costi della manodopera, *espresso in cifre ed in lettere*.

20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Componente	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

20.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

L'Offerta tecnica è costituita dai criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi e sub-punteggi.

Tabella A - Offerta Tecnica

PROGETTO TECNICO – ORGANIZZATIVO E PROPOSTE MIGLIORATIVE	MASSIMO 70 PUNTI
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità del servizio di prenotazione ed accettazione (verrà valutato il servizio di accoglienza quale a titolo esemplificativo: ore di reperibilità telefonica, pagina WEB, sistemi di prenotazione e di pagamento)	13
Qualità di illuminazione dell'area e dei percorsi interni (verranno valutate le soluzioni tecniche proposte)	5
Qualità del servizio di informazione turistica e di promozione dell'area (verranno valutate le proposte di: sito WEB, cartelli di indicazione, segnaletica stradale, iniziative per localizzazione e navigazione satellitare, accordi/convenzioni con strutture turistiche/spiagge e servizi di ospitalità gruppi anche in periodo stagionalizzati)	12
Qualità e quantità delle piazzole, organizzazione delle aree di sosta (saranno presi in considerazione ad es. i punti di erogazione di energia elettrica e i punti di erogazione di acqua) e la riorganizzazione degli spazi	15
Decoro dell'area (ad es. proposte in materia di qualità del verde, pulizia,	5

sistemazione, manutenzione)	
Qualità delle soluzioni per la sicurezza (a titolo esemplificativo: guardianaggio persone/ore, numero e tipologia TVCC, lettura targhe, sbarra motorizzata)	15
Qualità delle soluzioni per assistenza utenti (servizi da remoto, wi-fi, hot spot, macchine erogatrici bevande/alimenti)	5
Totale	70

20.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica

Per la valutazione delle offerte in relazione ai su indicati criteri, ai fini dell'assegnazione dei punteggi, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ognuno dei criteri di valutazione, un punteggio variabile ricompreso tra 0 e 15.

La Commissione procederà quindi:

a calcolare, per ogni criterio, il punteggio complessivo sommando i singoli punteggi attribuiti dai componenti della Commissione ed effettuandone la media.

Infine, si procederà alla somma dei punteggi totali ut supra ottenuti per addivenire al punteggio totale attribuito a ciascun concorrente per la parte tecnica (punteggio max 70 punti).

Qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto il punteggio massimo per la parte tecnica (70 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato 70 punti e proporzionalmente si calcoleranno i punteggi da attribuire agli altri concorrenti secondo la seguente formula:

$$X_i = (70 * P_i) / P_{max}$$

dove

X_i = punteggio da attribuire al concorrente i esimo

70 = punteggio massimo offerta tecnica

P_i = punteggio ottenuto dal concorrente i esimo

P_{max} = punteggio massimo ottenuto da un concorrente nella valutazione dell'offerta tecnica

20.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Tabella B - Offerta Economica

	ELEMENTO ECONOMICO	Punteggio Massimo
	Offerta più alta tra quelle ammesse alla gara (esclusa IVA)	30

Quanto all'offerta economica:

al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto sarà assegnato automaticamente dalla piattaforma telematica il punteggio massimo (punti 30) mentre ai restanti concorrenti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula matematica:

$$PE = P_{Emax} * \frac{P_o}{P_{max}}$$

dove:

P_o = prezzo offerto dal singolo concorrente

PEmax = punteggio massimo offerta economica (30 punti)

Pmax = prezzo più alto offerto in gara

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dopo l'apertura delle buste amministrative da parte del RUP. E' composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti. In capo ai Commissari di gara non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine vieneri-chiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito del Comune di Loano nella sezione Amministrazione trasparente all'indirizzo: <https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/> e sulla piattaforma telematica Sintel all'indirizzo <http://www.sintel.regione.lombardia.it>.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP, qualora lo ritenga necessario, si avvale della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte (cfr. Linee guida n. 3, del 26 ottobre 2016).

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica di gara avverrà il giorno 02/05/2023 per l'apertura delle buste amministrative.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica Sintel.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

garantendo l'integrità, la non modificabilità dei documenti presentati e la loro tracciabilità. La stazione appaltante potrà, eventualmente, prevedere il collegamento da remoto dei concorrenti per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica di gara. In tal caso i concorrenti saranno avvisati e verrà trasmesso, con congruo anticipo, il link per la modalità di collegamento.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il RUP, tramite l'inserimento di apposite credenziali, accede sul portale informatico per dare inizio alle operazioni di gara e procede all'apertura della busta della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le buste dell'offerta tecnica e dell'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il RUP provvede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c. redigere apposito verbale.

Il medesimo, se del caso, comunica all'ufficio acquisti/gare di attivare la procedura di "soccorso istruttorio", ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora vi siano concorrenti ammessi alla regolarizzazione documentale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il Rup provvederà all'adozione del provvedimento che determina le ammissioni e/o le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sulla piattaforma telematica nella sezione apposita della "Trasparenza" e alla sua comunicazione immediata, e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle buste delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma telematica ai concorrenti ammessi ai sensi dell'art. precedente.

La Commissione giudicatrice verifica la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e nella medesima seduta, in sede riservata, o in altra seduta, prosegue i lavori con l'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

La Commissione giudicatrice rende visibile sulla piattaforma telematica Sintel e sul sito del Comune di Loano -amministrazione trasparente - ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle buste delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai soli concorrenti ammessi di cui al precedente art. 24.

La piattaforma telematica procede automaticamente all'assegnazione dei punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 3 giorni dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, sulla piattaforma telematica Sintel almeno due giorni prima.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, sulla Piattaforma, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione comunica la proposta di aggiudicazione al Rup.

La Commissione qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta di gara dandone comunicazione al RUP che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, eventualmente, del supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuarne la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse ovvero delle prime due offerte anormalmente basse in graduatoria.

Il RUP chiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, in sede riservata, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

27. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA CONTRATTO

All'esito delle operazioni di gara, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiudica la concessione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengano all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa antimafia vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 159/2011, dalla consultazione della Banca dati nazionale antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e purché ritenuto compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario/concessionario è tenuto a presentare la garanzia "definitiva", ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal citato articolo.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c- bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione riferite a bando ed esito è pari ad euro 1.700,00 iva inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese una volta definiti i costi, nonché le relative modalità di pagamento ed i relativi giustificativi.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza della presente concessione.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI LEGALITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel PIAO approvato con delibera di Giunta comunale n. 114 del 16/11/2022 e nel Patto di legalità. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'Accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Savona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'operatore economico dichiara di ricevere l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e presta il consenso per il trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente contratto.

33. TRATTAMENTO DATI

L'operatore economico è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativamente alle operazioni oggetto del presente servizio. Il trattamento ha durata coincidente con quella del presente servizio, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di responsabile esterno, l'operatore economico si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e traspa-

rente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente servizio;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezione_dati@comuneloano.it

Il Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marta Gargiulo